



Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza per l'organizzazione del Servizio Rifiuti

SCHEMA DI CONTRATTO DISCIPLINANTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO PUBBLICO DI ROSSANO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALI E DELLA FRAZIONE ORGANICA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA NEI COMUNI RICADENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA.

PERIODO DI DECORRENZA: 01/01/2021 – 30/06/2021

CIG

TRA

la **Comunità dell’Ambito Territoriale Ottimale per l’esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni del territorio della Provincia di Cosenza (ATO CS)**, rappresentata dal Direttore dell’Ufficio Comune (DUC) Ing. Renata Veltri, domiciliata per la carica presso la sede del Comune capofila di Cosenza, nel seguito denominata «Comunità»;

E

la **Società consortile a responsabilità limitata EKRÒ**, P. IVA e C.F. 03523110793, con sede legale in Via Enrico Mattei snc, 88900 Crotona, in persona del legale rappresentante ed amministratore unico sig. Alessandro Brutto, nato a Crotona il 18/07/1969, con domicilio presso la sede legale della Società, nel seguito denominata «Impresa»;

PREMESSO:

CHE il servizio di trattamento dei rifiuti e di gestione degli scarti di lavorazione, oggetto del presente atto, è strategico nell’ambito del generale equilibrio del sistema pubblico ed è da considerarsi a tutti gli effetti di legge un “servizio pubblico essenziale”;

CHE la *Comunità d’Ambito della Provincia di Cosenza per l’organizzazione del servizio rifiuti* ai sensi della L.R. n. 14/2014, è competente per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani prodotti all’interno della Comunità;

CHE è stato avviato il processo di formazione del Piano d’Ambito, atto di programmazione della Comunità d’Ambito per la definizione di un sistema adeguato e autosufficiente di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani a servizio dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale di Cosenza;

CHE l’attuazione dello strumento di programmazione della Comunità d’Ambito porterà al completamento dell’impiantistica pubblica a servizio dell’ATO, attraverso la realizzazione di nuovi impianti di trattamento e di smaltimento, oltre che l’adeguamento degli impianti esistenti;

CHE, nella seduta del 18 marzo 2019, l’Assemblea d’Ambito ha approvato il progetto del servizio di trasporto e smaltimento in impianti extraregionali degli scarti di lavorazione dei RSU e autorizzato l’indizione della procedura di scelta del contraente mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

CHE, con propria Determinazione N° 2 del 16/05/2019, il Direttore dell’Ufficio Comune (DUC) dell’ATO CS ha disposto di procedere all’indizione di gara per l’individuazione, mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, del soggetto o dei soggetti affidatari in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione dell’appalto relativo al *servizio di trasporto e smaltimento e/o recupero, in impianti extraregionali muniti di AIA (frontalieri o extra-frontalieri), dei rifiuti CER 19.05.03 e 19.12.12 prodotti dall’impianto di Rende, a servizio di alcuni dei comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale di Cosenza*;

CHE, con nota Prot. Gen. 56874 del 05/12/2019, il Presidente dell’ATO CS ha chiesto di poter avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria per la pubblicazione della gara del servizio di trasporto e smaltimento in impianti extraregionali degli scarti di lavorazione prodotti dall’impianto di trattamento privato di interesse pubblico sito in Rende;

CHE, con Decreto del Dirigente Generale n° 6184 del 13/06/2018, il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ha rilasciato il Giudizio di Compatibilità Ambientale (comprensivo di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97) per il progetto relativo alla realizzazione di un “*Impianto di valorizzazione e recupero spinto di materia, da RD e RU residui, da avviare alla filiera del riciclaggio, con*



Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza per l'organizzazione del Servizio Rifiuti

annessa sezione di trattamento anaerobico della FORSU, da realizzare in loc. "Bucita" nel comune di Rossano" e l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e la gestione dello stesso impianto; CHE, in data 06/03/2019, il Comitato Tecnico Amministrativo presso il provveditorato alle opere pubbliche Sicilia-Calabria ha espresso parere favorevole all'approvazione del predetto progetto di revamping dell'impianto (cfr. nota del Direttore Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria Prot. SIAR N. 220091 del 10/06/2019);

CHE l'ufficio rifiuti del Dipartimento Ambiente e Territorio, acquisiti tutti i pareri propedeutici all'approvazione del progetto definitivo e degli atti di gara, sta predisponendo gli atti per l'approvazione e l'indizione della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi e la gestione dell'impianto di trattamento di rifiuti urbani di Rossano;

CHE, nella seduta del 24/01/2020, l'Assemblea della Comunità d'Ambito della Provincia di Cosenza ha approvato lo schema della convenzione tra l'ATO CS e la Regione Calabria per il finanziamento degli interventi di realizzazione della "Piattaforma di recupero spinto di MPS dai RUR, valorizzazione RD secca, compostaggio anaerobico della RD bio con produzione di biometano" e della "Discarica a servizio della piattaforma per la selezione e il trattamento dei rifiuti urbani", avviando la procedura per il completamento del sistema di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani nell'ATO CS;

CHE, per quanto sopra detto riguardo lo stato delle procedure relative al completamento del sistema impiantistico dell'ATO, permangono i presupposti di urgenza e di contingibilità posti alla base dei precedenti atti contrattuali, stante la possibilità di un blocco del sistema che condurrebbe alla necessità della sospensione dei conferimenti, con conseguenze insostenibili per la salute e l'igiene pubblica, il decoro urbano e l'ambiente; CHE, nelle more della realizzazione di nuovi impianti a servizio dell'ATO CS e del revamping degli impianti pubblici esistenti, nonché in attesa della definizione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e del servizio di gestione dell'impianto pubblico di Rossano, stante l'urgenza derivante dall'estrema fragilità e insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti, è assolutamente necessario disporre del servizio garantito dalla EKRÒ S.c.ar.l., per evitare interruzioni nei conferimenti, che avrebbero conseguenze insostenibili sul piano della salute e dell'igiene pubblica, del decoro urbano e dell'ambiente;

CHE il rapporto contrattuale tra la Regione Calabria e la EKRÒ S.c.ar.l. (costituita da MI.GA. S.r.l. e C.T.C. Consorzio Trasportatori Crotonesi) è scaturito dalla procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Rossano e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale", aggiudicata con Decreto n. 9222 del 03/08/2016 del Dirigente Generale della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria;

CHE il servizio è stato affidato dalla Regione Calabria alla EKRÒ S.c.ar.l., offerente una percentuale di ribasso pari al 27,52% sull'importo posto a base di gara, per complessivi € 6.123.159,04;

CHE tra la Regione Calabria e la EKRÒ S.c.ar.l. è stato sottoscritto il contratto rep. n. 270 del 15/03/2017 e in data 19/04/2017 sono stati consegnati il servizio di gestione e i connessi lavori di riefficientamento, con inizio dell'attività di gestione in data 20/04/2017, per la durata di 12 mesi;

CHE, a seguito della scadenza annuale del contratto rep. n. 270 del 15/03/2017, è stato stipulato un nuovo contratto (rep. n. 10 del 24/07/2018) tra la Regione Calabria e la EKRÒ S.c.ar.l. per l'affidamento del "servizio analogo" di gestione dell'impianto, per la durata di ulteriori 12 mesi (dal 20/04/2018 al 19/04/2019);

CHE, con nota Prot. Gen. del Comune di Rende N° 20338 del 19/04/2019, il Presidente dell'ATO CS ha invitato la Ekrò S.c.ar.l. a "proseguire senza soluzione di continuità il servizio di gestione dell'impianto di trattamento rifiuti di Rossano nelle more della conclusione delle attività di cui sopra e della formalizzazione del relativo contratto";

CHE la Comunità d'Ambito della Provincia di Cosenza, con atto Rep. n. 04 ATOCS del 18/07/2019 registrato a Crotona rep. n. 1295 Serie 3 del 22/07/2019, ha disposto la proroga del Contratto rep. n. 270/2017, così come rinnovato con Contratto rep. n. 10 del 24/07/2018, per il servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Rossano, affidato dalla Regione Calabria alla Società consortile a responsabilità limitata EKRÒ, a far data dal 20/04/2019 e fino al 31/12/2019;

CHE le parti contraenti interessate alla proroga sono addivenute alla determinazione di definire la vicenda contrattuale in via consensuale, ricorrendo, per la determinazione del prezzo per lo smaltimento in discarica degli scarti, all'*arbitraggio* previsto dall'articolo 1349 del Codice Civile;

CHE nell'Assemblea della Comunità d'Ambito del 30 dicembre 2019 è stato deliberato in merito ai nuovi contratti da stipulare per l'anno 2020 con i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti a servizio dell'ATO CS, stabilendo di provvedere alla formazione di un contratto quadro atto a definire le condizioni generali e i



Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza per l'organizzazione del Servizio Rifiuti

valori unitari degli oneri di conferimento, unici per tutti i comuni associati, nonché le modalità e i termini di pagamento degli stessi oneri di conferimento e le regole da seguire nella gestione dei RSU e degli scarti derivanti dal trattamento degli stessi;

CHE, a seguito della manifestata disponibilità del Comune di Cosenza, capofila dell'ATO CS, a continuare la gestione finanziario-contabile per tutti i comuni associati, l'Ufficio di Presidenza (UdP), nella riunione del 7 gennaio 2020, ha deliberato per la formazione di un unico contratto, per ogni singolo impianto di trattamento, da stipulare tra il Gestore e l'ATO CS, in conformità a quanto stabilito, con deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi competenti, da tutti i comuni associati all'atto del subentro alla Regione Calabria nella gestione del sistema di trattamento e smaltimento dei RSU;

CHE i rappresentanti legali delle Società che gestiscono gli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani dell'Ambito Territoriale Ottimale, nella stessa seduta dell'UdP del 7 gennaio 2020, hanno manifestato la disponibilità alla prosecuzione del servizio, nelle more della formazione degli atti contrattuali, alle stesse condizioni economiche fissate nei contratti relativi all'anno precedente, fatta eccezione, nel caso dell'impianto pubblico di Rossano, per i soli oneri di smaltimento degli scarti del trattamento dei RSU;

CHE, con nota Prot. Gen. del Comune di Rende N° 587 del 07/01/2020, il Presidente dell'ATO CS ha chiesto, ad entrambe le Società gestrici degli impianti di trattamento, *di proseguire il servizio di trattamento dei RSU, consentendo a tutti i comuni associati nell'ATO CS il conferimento della frazione organica e dei rifiuti urbani residuali dalla Raccolta Differenziata, fino alla definizione e sottoscrizione dei nuovi contratti, così come concordato nel corso della stessa riunione;*

CHE, nella seduta del 24/01/2020, l'Assemblea della Comunità d'Ambito della Provincia di Cosenza ha approvato un primo schema di convenzione, proponendo modifiche al testo proposto e demandando al DUC dell'ATO CS l'adozione di ogni atto necessario all'attuazione di quanto disposto dalla stessa Assemblea d'Ambito, compresa la sottoscrizione della convenzione in rappresentanza dell'ATO CS;

CHE, con Deliberazione N° 6 del 07/02/2020, l'Assemblea della Comunità d'Ambito della Provincia di Cosenza ha definitivamente approvato lo schema della presente Convenzione e demandato al DUC dell'ATO CS l'adozione di ogni atto necessario all'attuazione di quanto disposto dalla stessa Assemblea d'Ambito, compresa la sottoscrizione della Convenzione in rappresentanza dell'ATO CS;

CHE, con Deliberazione N° 7 del 07/02/2020, l'Assemblea della Comunità d'Ambito della Provincia di Cosenza ha approvato lo schema dell'Atto di transazione in merito all'esecuzione del contratto Rep. n. 04ATOCS del 18/07/2019 relativo all'affidamento del servizio di gestione dell'impianto pubblico di Rossano per il trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi residuali e della frazione organica derivanti dalla raccolta differenziata effettuata nei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza, demandando al DUC dell'ATO CS la sottoscrizione di tale atto al fine di consentire le attività di contabilizzazione e di successiva remunerazione alla EKRÒ S.c.ar.l. delle somme maturate per l'attività di smaltimento in discarica degli scarti prodotti dall'impianto gestito in esecuzione del contratto Rep. n. 04 ATOCS del 18/07/2019, nel periodo compreso fra il 18/07/2019 e il 20/01/2020;

CHE, in data 24/02/2020 è stato stipulato tra il procuratore legale della EKRÒ S.c.ar.l. e il DUC dell'ATO CS, con Rep. n. 06ATOCS del 24/2/2020, l'Atto di transazione in merito all'esecuzione del contratto Rep. n. 04ATOCS del 18/07/2019 relativo all'affidamento del servizio di gestione dell'impianto pubblico di Rossano per il trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi residuali e della frazione organica derivanti dalla raccolta differenziata effettuata nei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza, registrato il 27/02/2020 presso l'Agenzia delle Entrate di Crotone al N. 238 della Serie 3;

CHE, nella riunione del 27/02/2020, l'Ufficio di Presidenza ha preso atto della disponibilità della EKRÒ S.c.ar.l. a smaltire gli scarti del trattamento dei RSU presso impianti extra regionali solo a condizione che il prezzo unitario sia stabilito in funzione delle condizioni di mercato che effettivamente si riscontreranno nel momento in cui diventasse indispensabile il ricorso a smaltimenti extra-regionali e non al prezzo prefissato di 200,00 €/t;

CHE, conseguentemente, l'Ufficio di Presidenza ha demandato al DUC la rimodulazione dello Schema di Convenzione per tener conto, tra l'altro, della predetta manifestazione condizionata di disponibilità da parte della EKRÒ S.c.ar.l., escludendo l'importo relativo al conferimento degli scarti presso impianti extra regionali, e della sottoscrizione dell'Atto di transazione Rep. n. 06ATOCS del 24/2/2020, rideterminando gli oneri unitari



Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza per l'organizzazione del Servizio Rifiuti

di conferimento, per il periodo compreso tra il 01/01/2020 e il 20/01/2020, sulla base dei valori previsti nel contratto Rep. n. 04 ATOCS del 18/07/2019;

CHE, con Determinazione N° 06 del 09/03/2020 del Direttore dell'Ufficio Comune dell'ATO CS, le cui premesse e disposizioni si intendono integralmente richiamate, è stato approvato lo schema della convenzione, tenendo conto delle determinazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 27/02/2020;

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 96 del 20/05/2020 è stato individuato l'Ing. Ida Cozza quale Commissario ad Acta in sostituzione della Comunità d'Ambito di Cosenza per provvedere a concludere tutte le azioni atte a determinare il sito ove ubicare l'Eco distretto previsto nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.156 del 2016 nonché a determinare il sito ove ubicare la discarica di servizio dell'Eco Distretto di nuova realizzazione prevista anch'essa nel detto PRGR;

CHE con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 71 del 21/05/2020 ha conferito l'incarico di Commissario ad Acta all' Ing. Ida Cozza;

CHE in data 19/06/2020 sono pervenute a mezzo Pec al Comune di Cosenza, con nota assunta al protocollo generale dell'Ente il 25/06/2020 al n. 37973, le "irrevocabili dimissioni" scritte dall'Ing. Francesco Azzato in carica dal 18/10/2018;

CHE veniva emanato ed inoltrato a tutti i Comuni della Provincia di Cosenza apposito avviso a firma del presidente dell'ATO Rifiuti finalizzato a richiedere eventuale disponibilità di personale per la candidatura alla nomina di Direttore dell'Ufficio Comune da far pervenire in data 30/09/2020;

CHE la Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio - con note SIAR Prot. 171395 del 22/05/2020, 153961 del 06/06/2020, 219774 del 06/07/2020 e 0398476 del 03/12/2020 diffidava ad adempiere l'ATO CS in merito al revamping dell'Ecodistretto di Corigliano Rossano;

CHE in data 30/11/2020 il Commissario ad Acta Ida Cozza trasmetteva a mezzo Pec con Prot. 78704 del 02/12/2020 la documentazione conclusiva relativa all'incarico conferitogli;

CHE in data 02/12/2020 Prot. n. 78726 veniva notificata l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria N. 91 del 30/11/2020 Ulteriori misure straordinarie urgenti di Contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale della Calabria – Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani;

CHE in data 11/12/2020 l'UdP fissava per il giorno 29/12/2020 l'Assemblea della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale convocata dal Presidente dell'ATO CS in data 21/12/2020 e con primo punto all'Odg l' Approvazione degli Schemi di Contratto fra l'Ambito Territoriale Ottimale di Cosenza ed i Gestori degli impianti privati di accettazione, trattamento, recupero e smaltimento rifiuti a servizio dell'ATO Cosenza, alle stesse condizioni economiche dei contratti precedentemente stipulati (in scadenza al prossimo 31/12/2020), nelle more delle nuove procedure di scelta del contraente, per la durata di mesi 6 (sei) a partire dal 01/01/2021 e fino al 30/06/2021;

CHE in data 14/12/2020 con Decreto ID flusso 3981 veniva nominata l'Ing. Renata Veltri quale Direttore dell'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale per l'organizzazione del servizio rifiuti (ATO Rifiuti) dei Comuni della Provincia di Cosenza.

CHE sentiti i rappresentanti legali delle Società che gestiscono gli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani dell'Ambito Territoriale Ottimale, convocati per le vie brevi, hanno manifestato la disponibilità alla prosecuzione del servizio alle stesse condizioni economiche fissate nei contratti relativi all'anno precedente;

ATTESO:

CHE l'Impresa ha il seguente numero matricola I.N.P.S. PAT – 2208204282, con sede in Crotone;

CHE l'Impresa ha il seguente numero matricola I.N.A.I.L. 19933093/92, con posizione assicurativa territoriale n. 22845885/84 e con sede in Crotone;

CHE hanno avuto esito favorevole le verifiche di legge propedeutiche alla sottoscrizione del presente atto, in particolare l'Impresa risulta iscritta nella White-List della Prefettura di Crotone;

PRESO ATTO

CHE in data 14/12/2020 è stato notificato il Decreto di nomina del DUC - Direttore dell'ufficio



Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza per l'organizzazione del Servizio Rifiuti

Comune della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale per l'organizzazione del servizio rifiuti (ATO Rifiuti) dei Comuni della Provincia di Cosenza - all'ing. Renata Veltri del Comune di Cosenza; CHE, a seguito della manifestata disponibilità del DUC e del Comune di Cosenza, Capofila dell'ATO CS, a continuare la gestione finanziario - contabile per tutti i comuni associati, si propone un contratto, per ogni singolo impianto di trattamento, da stipulare tra il Gestore e l'ATO CS;

CHE i rappresentanti legali delle Società che gestiscono gli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani dell'Ambito Territoriale Ottimale, convocati per le vie brevi, hanno manifestato la disponibilità alla prosecuzione del servizio alle stesse condizioni economiche fissate nei contratti relativi all'anno precedente;

CHE le parti contraenti, sulla base dei Piani Economici Finanziari hanno convenuto di stabilire i prezzi unitari per come disciplinati nel presente contratto, per il trattamento dei Rifiuti Urbani non pericolosi Residuali dalla raccolta differenziata (RUR) e della Frazione Organica proveniente dalla raccolta differenziata (FORD) conferiti dai Comuni dell'ATO, mentre, per l'eventuale smaltimento in impianti extraregionali degli scarti derivanti dalla lavorazione dei RUR e della FORD, hanno convenuto il prezzo definito nell'art. 3 e per come stabilito all'art. 2 del presente Contratto;

CHE tutti i predetti prezzi sono accettati senza riserva alcuna dalla Ekrò S.c.ar.l. e devono intendersi comprensivi di ogni onere e magistero necessario ad assicurare il corretto svolgimento del servizio di trattamento dei rifiuti, fatta eccezione per lo smaltimento degli scarti, a carico dell'ATO, e salvo quanto disposto in merito al conferimento in impianti extra-regionali o altro per come stabilito all'art. 2 del presente Contratto;

VISTO l'art. 63 co. 2, lett. b) punto 2) del Codice dei Contratti, Decreto Legislativo n. 50/2016, in materia di affidamento di quei servizi che, per motivi tecnici *“possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico”* e considerando, in via ulteriore, quanto previsto dall'ultimo capoverso del citato articolo per cui *“Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli”*;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di servizio.

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

1. La Comunità d'Ambito della Provincia di Cosenza affida alla Ekrò S.c.ar.l. - che accetta - il servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Rossano.
2. Lo smaltimento degli scarti, avverrà con consegna presso gli impianti a servizio del sistema pubblico regionale con oneri di smaltimento direttamente a carico dell'ATO Cosenza;
3. Qualora gli impianti a servizio del sistema pubblico non riescano ad assorbire in tutto o in parte gli scarti prodotti dal trattamento dei RSU, l'Impresa si impegna, a comunicare tempestivamente a mezzo posta elettronica certificata PEC e contemporaneamente anticipata via mail al DUC all'indirizzo renata.veltri@comune.cosenza.it l'impossibilità di svolgere in tutto o in parte il servizio garantito con la sottoscrizione del presente contratto.
4. Qualora accada quanto riportato al punto 3, l'ATO verificherà con l'Impresa, previo accordo economico sulla base degli effettivi costi da sostenere, la possibilità di smaltire, nel rispetto della normativa vigente, gli stessi scarti presso impianti extra- regionali, o esteri individuati dall'Impresa, ma previa comunicazione al DUC e relativa autorizzazione dello stesso;
5. Il DUC al fine di garantire il servizio di pubblica utilità, in caso di inottemperanza di cui al punto precedente, o per cause in tutto o in parte imputabili all'impresa, si riserva la facoltà di provvedere allo smaltimento degli scarti presso impianti terzi, siano essi pubblici, privati, nazionali, extra nazionali ed europei addebitando all'impresa i costi sostenuti per l'intera durata della sospensione



Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza per l'organizzazione del Servizio Rifiuti

o limitazione in tutto o in parte del servizio causato dall'Impresa in aggiunta alle penali per come espressamente concordate dalle parti all'art. 11, e per i prezzi indicati nel successivo art. 3 e per i quantitativi indicati nel successivo art. 14.2.

6. Le predette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di gestione previste nell'atto autorizzativo (A.I.A.), compatibilmente con le condizioni logistiche ed operative dell'impianto.
7. L'impresa assicura l'utilizzo di proprio personale per il coordinamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse a quanto previsto dal servizio di cui al precedente punto, nonché l'organizzazione e gestione della logistica.
8. L'impresa si impegna, altresì, all'esecuzione del servizio alle condizioni ed ai termini di cui al presente Contratto e agli atti da esso richiamati, nonché alle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie. Le attività espletate dall'Impresa in virtù del presente Contratto rimangono di esclusiva responsabilità dell'Impresa stessa. Nella fase di esecuzione del servizio, qualsiasi irregolare circostanza si dovesse rilevare, dovrà essere tempestivamente segnalata alle Autorità competenti e all'ATO CS che si riserva la facoltà di procedere al controllo sulla corretta esecuzione del servizio affidato.
9. Il Contratto di servizio potrà essere risolto in via anticipata per come riportato al punto 3 dell'art. 12;

Art. 3 (Tipologia, prezzi ed ammontare del contratto – Cauzione definitiva)

1. I prezzi contrattuali, da corrispondere per tutta la durata del servizio, sono stati determinati sul PEF, che sarà allegato al Contratto sottoscritto con la Comunità d'Ambito di Cosenza, al netto dei soli oneri di smaltimento degli scarti, sono, rispettivamente, pari a:
 - a. **73,81 €/t** oltre IVA per il conferimento dei RUR;
 - b. **55,82 €/t** oltre IVA per il conferimento della FORD (CER 20.01.08 e 20.03.02) e del *Verde* (CER 20.02.01).

In tali prezzi unitari deve intendersi compreso ogni onere e magistero necessario ad assicurare la corretta esecuzione di quanto oggetto del presente contratto, restando le spese di trasporto agli impianti di smaltimento, anche per tale periodo, a carico dell'Impresa, come da precedente contratto di cui all'art. 3 punto 1.

2. Le parti danno atto che gli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti conferiti presso l'impianto, possono essere smaltiti/recuperati, in funzione dei rispettivi codici, presso gli impianti a servizio del sistema pubblico rispettivamente autorizzati a riceverli.
Gli oneri per lo smaltimento degli scarti verranno direttamente corrisposti in favore dei gestori degli impianti di smaltimento/recupero dall'ATO CS.
3. L'ammontare complessivo del contratto è, presumibilmente, pari ad € (euro) oltre IVA, per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021.
4. Il contratto è da considerarsi "a misura", per cui gli importi saranno corrisposti in base alle effettive quantità trattate. I prezzi di cui al punto precedente sono comprensivi di ogni onere e/o contributo fiscale, amministrativo, previdenziale, assistenziale. La quota parte di IVA sarà versata direttamente all'erario secondo il meccanismo previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b), della Legge n. 190/2014.
5. L'Impresa ha già costituito in favore della Comunità d'Ambito di Cosenza, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", per l'importo di Euro mediante polizza fidejussoria n. rilasciata in data da pari al 10% dell'importo del presente Contratto, per come disposto dall'art. 103 c. 1 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93 c. 7 del D. Lgs.50 /2016.
6. Per lo svincolo della polizza fidejussoria di cui al punto precedente si applicano le condizioni previste dall'art. 103 comma 5) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 4 (Durata del contratto)

1. La decorrenza del presente contratto di servizio va **dal 01/01/2021 al 30/06/2021**, nei limiti dei conferimenti espressamente autorizzati e delle capacità ricettive dell'impianto, nelle more dell'espletamento della procedura di scelta del contraente per il servizio di gestione allo stato in via di redazione.



Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza per l'organizzazione del Servizio Rifiuti

Art. 5 (Responsabile Unico del Procedimento e dell'esecuzione contrattuale)

1. La Comunità d'ambito, rappresentata dal DUC, nominerà il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché il Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) ed i loro collaboratori, da individuarsi anche nel personale dei singoli comuni.
2. In particolare, al RUP dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al contratto. Il RUP avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione, per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dall'Impresa di cui al successivo art. 6. Al RUP è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. Il RUP, in particolare, potrà comminare eventuali penali per come previsto dalla vigente normativa in tema di contratti pubblici. Il RUP è preposto al controllo della quantità concordate nell'ambito del presente.

Art. 6 (Il Responsabile dell'Impresa)

1. L'Impresa dovrà comunicare alla Comunità d'Ambito il nominativo di un proprio Responsabile (o più di uno) con specificazione di indirizzo di posta elettronica certificata e recapito telefonico, che dovrà coordinarsi con il DUC per tutti i rapporti relativi alla esecuzione del contratto ed alla sua efficace applicazione per la migliore resa del servizio inclusi quelli inerenti eventuali contestazioni circa il corretto svolgimento del servizio, per tutta la durata prevista dal contratto.
2. Le comunicazioni nei confronti dell'Impresa effettuate per il tramite della figura del Responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l'invio di comunicazione a mezzo PEC, anticipata via e-mail al DUC all'indirizzo di cui all'art. 2 punto 3 del presente contratto. L'Impresa è tenuta a dare preventiva comunicazione con lettera raccomandata A/R o PEC al DUC di ogni variazione del nominativo, recapito o numero telefonico del suddetto Responsabile.
3. Il responsabile dell'Impresa verificherà la migliore esecuzione possibile del contratto.

Art. 7 (Domicilio e rappresentanza)

1. L'Impresa garantisce che i rappresentanti nominati sono pienamente competenti e forniti dei più ampi poteri per l'esercizio delle proprie funzioni. Qualunque eventuale variazione ai dati deve essere tempestivamente notificata dall'Impresa, all'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito di Cosenza.

Art. 8 (Contabilizzazione e modalità di pagamento)

1. L'importo determinato, ex art. 3 del presente contratto, verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all'Impresa, indicato dalla stessa con nota inviata tramite PEC.
2. La contabilizzazione dei corrispettivi sarà conforme alle disposizioni di legge vigenti: sarà effettuata mensilmente, per come risultante dal registro di carico/scarico e dalla documentazione concernente il servizio prestato (copia dei fogli di registro inerenti agli ingressi e alle uscite) per consentire al personale preposto il controllo e la verifica.
3. La Ekrò S.c.ar.l., a fronte della redazione del certificato di pagamento, che dovrà avvenire secondo le modalità di cui al successivo punto 5, a cura del Responsabile del procedimento, entro i 5 giorni decorrenti dall'invio di detto certificato, emetterà la fattura attestante il riepilogo dei quantitativi dei rifiuti conferiti nel mese di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'emissione della fattura.
4. Le fatture dovranno essere emesse al Comune di Cosenza in qualità di Comune Capofila dell'ATO, per l'intero importo relativo al totale dei conferimenti mensili.
5. L'ATO, attraverso il servizio di tesoreria del Comune Capofila di Cosenza, procederà ai pagamenti secondo la seguente procedura
 - a. *trasmissione dei dati mensili di conferimento rifiuti presso l'impianto in questione secondo le indicazioni che saranno fornite dal RUP, dei formulari di identificazione dei rifiuti e dei relativi scontrini di pesata entro i primi 7 gg solari successivi al periodo di riferimento. I suddetti dati dovranno essere trasmessi in formato digitale (sia pdf firmato digitalmente che excel), sia al RUP che al DEC;*
 - b. *verifica dei dati entro i successivi 10 gg lavorativi e contestuale acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo all'Impresa;*
 - c. *emissione e trasmissione all'Impresa, del certificato di pagamento a cura del RUP, entro i 4 gg lavorativi*



Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza per l'organizzazione del Servizio Rifiuti

successivi all'avvenuto controllo dei dati trasmessi;

- d. trasmissione da parte dell'Impresa, della fattura relativa ai corrispettivi del servizio svolto relativamente al periodo di riferimento ed ai quantitativi di rifiuti trattati;*
- e. verifica della correttezza della fatturazione emessa e relativa acquisizione agli atti della stessa entro i successivi 5 giorni;*
- f. emissione del dispositivo di liquidazione della fattura emessa e trasmissione dello stesso alla rispettiva ragioneria entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della fattura;*
- g. invio tempestivo, contestuale alla liquidazione, all'impresa dell'elenco dei Comuni inadempienti per garantire la liquidazione e relativo pagamento parziale e/o totale delle fatture emesse, pena la limitazione dei servizi secondo le modalità disciplinate nel successivo art. 10.*

Art. 9 (Anticipazioni, Revisione dei prezzi, Cessione del Credito)

1. È vietata la cessione, totale o parziale, del rapporto contrattuale a terzi e/o a qualsivoglia persona fisica o giuridica ai fini dell'esecuzione dei servizi in esso descritti. È, invece, consentita all'Impresa la cessione del credito derivante dal presente atto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In caso di violazione delle norme di cui al presente punto, la Comunità d'ambito avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto in danno dell'Impresa.
3. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi, e non trova applicazione l'art. 1646 e 1664 del Codice Civile per le possibili variazioni nei costi di mano d'opera, dei materiali e di tutte le altre componenti dei prezzi durante tutto il periodo necessario all'esecuzione di quanto oggetto della presente convenzione.
4. Le parti danno atto che il prezzo di conferimento di cui al precedente art. 3 non ha subito variazioni rispetto al precedente rapporto contrattuale intercorso con l'ATO per la parte che riguarda la gestione e l'ammortamento dell'impianto di trattamento.

Art. 10 (Limitazioni/Sospensioni e riprese del servizio)

1. Nel caso in cui per sopravvenute ed imprevedibili cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo indicate nel punto successivo) ovvero per disposizioni normative o amministrative sopravvenute, si rendesse necessaria la sospensione temporanea del servizio, questa dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Impresa in forma scritta o a mezzo posta certificata e sottoposta al preventivo assenso della Comunità d'Ambito, cui spetta valutare l'impossibilità oggettiva. Le parti concorderanno le condizioni e la durata della sospensione.
2. La sospensione temporanea o definitiva del servizio potrà avvenire per uno dei motivi esemplificativamente elencati:
 - a. Cause di forza maggiore;
 - b. Difformità dei rifiuti;
 - c. Modifiche legislative e/o autorizzative sopravvenute;
 - d. Provvedimenti delle Autorità Giudiziaria, Amministrativa o degli organi preposti al controllo;
3. L'Impresa darà tempestiva comunicazione, a mezzo PEC, della sospensione del servizio.
4. La sospensione per cause oggettive del servizio per i motivi su elencati (in via esemplificativa) non determina la risoluzione automatica del contratto, salvo diversa volontà manifestata per iscritto da entrambe le parti, non determina alcuna penalità a carico dell'Impresa, non dà diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento e non esonera i Comuni dal pagamento dei crediti già maturati dall'Impresa stessa.
5. Il servizio condotto dall'Impresa potrà essere sospeso dalla Comunità d'ambito qualora questa rilevi gravi inadempienze da parte dell'Impresa, con possibilità di applicazione della penale di cui al seguente art. 11.
6. La ripresa del servizio dovrà essere preventivamente concordata con la Comunità.
7. Resta salva la facoltà per l'Impresa di limitazioni dei servizi, nei confronti dei Comuni morosi, comunicati secondo le modalità di cui all'art. 8 c. 5 lett. g), che siano inadempienti al pagamento delle tariffe stabilite e a loro carico, qualora l'ATO, per conto dei Comuni, non dovesse adempiere all'integrale o parziale pagamento di 2 (due fatture), dei corrispettivi contrattuali posti a proprio carico.
8. L'ipotesi di sospensione dei servizi per le ragioni di cui ai punti precedenti del presente articolo, trovano la loro ragione nella qualificazione dell'eventuale condotta dei comuni morosi quale grave inadempimento contrattuale e, pertanto, non potrà in alcun modo costituire ipotesi di interruzione di pubblico servizio, in quanto la causa non sarà ascrivibile all'impresa.



Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza per l'organizzazione del Servizio Rifiuti

Art. 11 (Penali)

1. La Comunità d'Ambito applicherà, per le ipotesi di violazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione, imputabili esclusivamente all'affidatario, le seguenti penali:
 - mancata esecuzione del servizio: penale pari a 1.000,00 euro per ogni giorno in cui non viene prestato il servizio e fino ad un massimo di 5 giorni in un mese. Nell'ipotesi in cui l'inadempienza dovesse superare il limite di 5 giorni in un mese la Comunità d'Ambito provvederà a risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 12. Nell'ipotesi in cui la Comunità d'Ambito dovesse provvedere all'esecuzione del servizio a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati, in aggiunta alle penali di cui sopra;
 - ogni altra violazione degli obblighi dell'Impresa che pregiudichi la corretta esecuzione dell'appalto: penale pari ad euro 1.000,00 per ogni singola inadempienza.
2. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Comunità d'Ambito di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, per qualsiasi motivo, derivassero dalle inadempienze dell'Impresa.
3. Il DUC al fine di garantire il servizio di pubblica utilità, in caso di inottemperanza di cui al punto precedente, o per cause in tutto o in parte imputabili all'impresa, si riserva la facoltà di provvedere per come riportato all'art. 2 del presente contratto in aggiunta alle penali per come espressamente concordate dalle parti.

Art. 12 (Recesso e risoluzione del contratto)

1. La Comunità d'Ambito potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, nei seguenti casi:
 - si verifichi, da parte dell'Impresa, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita dalla Comunità d'Ambito;
 - venga accertata da parte della Comunità d'Ambito o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. - I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
 - venga accertata da parte della Comunità d'Ambito la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione della normativa vigente da parte dell'Impresa;
 - si verifichi la sospensione e/o la revoca dell'atto autorizzativo alla gestione dell'impianto;
 - per revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
 - si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore consecutive;
 - nella ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente contratto;
 - in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
 - qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia;
 - venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e ss.mm.ii.;
 - venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Nelle predette ipotesi la Comunità d'Ambito darà comunicazione all'Impresa dell'intervenuta risoluzione a mezzo PEC e/o raccomandata A/R ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.
2. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Comunità d'Ambito a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, per qualsiasi motivo, derivassero dalle inadempienze dell'Impresa.
3. il Contratto di servizio potrà essere risolto in via anticipata per intervenute disposizioni legislative o nel caso di aggiudicazione del servizio, mediante gara avente ad oggetto le medesime attività, ad un prezzo economicamente più vantaggioso rispetto alle condizioni contrattuali statuite dal Contratto senza che l'Appaltatore possa vantare pretese di alcun genere nei confronti dell'Amministrazione, se non il pagamento dei servizi effettivamente svolti sino a quel momento.
4. La Comunità d'Ambito si riserva in ogni caso il diritto di recedere unilateralmente dall'affido in qualsiasi



Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza per l'organizzazione del Servizio Rifiuti

momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata A/R o PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Comunità, ovvero assicurando il completamento dei servizi avviati prima della data di cessazione effettiva.

5. L'impresa, fatta salva la facoltà di limitazione/sospensione del servizio, per i comuni inadempienti, e per come disciplinata nel precedente articolo 11, potrà recedere unilateralmente dal contratto qualora l'ATO, per conto dei Comuni, non dovesse adempiere integralmente o parzialmente, al pagamento di due fatture dei corrispettivi contrattuali a proprio carico.
6. In ogni caso di recesso o risoluzione anticipata, all'Impresa competerà un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro onere accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale.

Art.13 (Obblighi dell'Impresa)

1. L'Impresa affidataria è tenuta al rispetto dei tutti gli obblighi contenuti nel presente contratto.
2. Dovrà provvedere a proprie cure e spese all'espletamento delle pratiche per il rinnovo delle autorizzazioni o per qualsiasi proroga di autorizzazioni, iscrizioni, notifiche, certificazioni, permessi e quanto altro ritenuto necessario dalle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio, oggetto del presente appalto, a norma di legge.
3. Copia dei predetti atti, dovranno essere inviate alla Comunità d'Ambito prima dell'inizio del servizio.

Art.14 (Modalità di esecuzione del servizio)

1. Nell'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto, l'Impresa dovrà rispettare le seguenti modalità tecniche ed operative. Il servizio si svolgerà secondo le modalità previste al presente articolo.

14.1 Modalità di accesso

L'impresa dovrà preventivamente trasmettere il regolamento di accesso in impianto al conferitore, il quale dovrà trasmettere in tempi brevi all'affidataria la formale accettazione di tale regolamento unitamente ai documenti di iscrizione Albo Gestori Ambientali, Iscrizione C.C.I. A.A. e White List ed inoltre dovrà garantire accesso agli impianti dell'Impresa al DUC o suoi delegati per verifiche periodiche relativamente al ciclo dei trattamenti;

14.2 Quantitativi

L'Impresa si impegna per i servizi di cui all'art. 2 del presente contratto..... **ton. di Rur di cui al CER 200301** e ton **di Ford CER 200108, 200302 e ton. di Verde (CER 20.02.01)** nel periodo di durata del presente contratto.

14.1 Programmazione conferimenti

Il quantitativo totale di rifiuti da conferire per soggetto autorizzato, sarà definito dal Responsabile dell'Impresa, con un piano settimanale di conferimenti in funzione della disponibilità ricettiva dell'impianto, che sarà inviato al DUC ogni venerdì alle ore 11:00 a.m., a mezzo PEC, anticipato via mail, secondo le modalità sopra citate, nonché approvato da quest'ultimo. Al fine di garantire la corretta esecuzione della programmazione, l'Impresa comunicherà al DUC tempestivamente, la disponibilità dell'impianto ed ogni eventuale variazione e criticità.

14.4. Esecuzione del Servizio

L'Impresa dovrà effettuare il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti attenendosi a quanto contenuto negli atti autorizzativi ed alla normativa vigente in materia.

14.5. Condotta del Servizio

L'Impresa dovrà adoperarsi ed eseguire il servizio nella massima efficienza possibile. Il servizio richiesto dovrà essere condotto con cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la continuità delle prestazioni, l'incolumità del personale impiegato nelle varie operazioni, la stabilità e l'integrità delle opere ed il rispetto delle norme di carattere igienico-



Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza per l'organizzazione del Servizio Rifiuti

sanitario ed ambientale.

14.4. Esecuzione del Servizio

L'Impresa dovrà effettuare il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti attenendosi a quanto contenuto negli atti autorizzativi ed alla normativa vigente in materia.

14.5. Condotta del Servizio

L'Impresa dovrà adoperarsi ed eseguire il servizio nella massima efficienza possibile. Il servizio richiesto dovrà essere condotto con cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la continuità delle prestazioni, l'incolumità del personale impiegato nelle varie operazioni, la stabilità e l'integrità delle opere ed il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario ed ambientale.

Art.15 (Oneri a carico della stazione appaltante)

1. La Comunità d'Ambito coordinerà, unitamente all'Impresa, i conferimenti dei singoli comuni.
2. La Comunità d'Ambito provvederà a trasmettere l'elenco dei comuni morosi entro e non oltre giorni cinque dal ricevimento della diffida ad adempiere da parte dell'impresa appaltatrice, onde consentire a quest'ultima di limitare la possibilità di conferimento ai soli Comuni che abbiano corrisposto integralmente le somme dovute.
3. La Comunità d'Ambito provvederà a comunicare ai Comuni morosi la sospensione dei conferimenti per morosità.

Art. 16 (Controversie)

1. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi della normativa vigente. Per la risoluzione delle eventuali controversie, sarà competente il Foro di Cosenza.
2. Nel caso in cui la controversia investa anche uno dei Comuni dell'ATO, nelle competenze connesse al merito del presente atto, la risoluzione dovrà investire, in via esclusiva o in partecipazione a seconda della natura della controversia stessa, anche il Foro competente per il comune medesimo.
3. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17 (Adempimenti per lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

1. L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Comunità d'Ambito, a proprio insindacabile giudizio, effettua trattenute su qualsiasi credito maturato dall'Impresa per l'esecuzione del servizio.
4. L'Impresa è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.
5. Resta inteso che la Comunità d'Ambito sarà completamente estranea ai rapporti intercorsi tra l'Impresa ed i suoi dipendenti, rimanendo quindi ampiamente sollevato da tutte le richieste o pretese che venissero avanzate da persone sotto qualsiasi profilo addette, direttamente e/o indirettamente, ai lavori, forniture, servizi o prestazioni di cui alla presente convenzione. L'Impresa terrà inoltre sollevato ed indenne la Comunità d'Ambito dalle responsabilità di cui all'art. 1669 C.C. ed in genere da qualsiasi responsabilità che possa risalire alla stessa, che sarà invece sopportata dall'Impresa interamente nei suoi effetti.

Art. 18 (Adempimenti in materia antimafia e in materia penale)

1. All'atto della sottoscrizione del presente contratto l'Impresa risulta in fase di istruttoria/aggiornamento all'elenco di cui all'art. 1 della L. 190/2012, D.P.C.M. 18/04/2013, c.d. "White List", presso la Prefettura di Crotone. In ogni caso, qualora la Prefettura dovesse rilasciare successive comunicazioni ostative ai sensi della normativa vigente, la Comunità d'ambito procederà all'immediato recesso dal contratto. Le verifiche



Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza per l'organizzazione del Servizio Rifiuti

d'ufficio effettuate presso gli organi competenti a carico dei soggetti indicati dal Codice dei contratti hanno avuto esito positivo.

Art. 19 (Obblighi di garanzia e manleva)

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., l'Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività in appalto e delle attività connesse, sollevando la Comunità d'Ambito da ogni responsabilità al riguardo e tenendolo indenne da ogni azione, pretesa o rivalsa anche futura.

Art. 20 (Sicurezza e salute dei lavoratori)

1. L'Impresa ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento di quanto oggetto della presente convenzione avvenga nelle condizioni di massima sicurezza ed igiene sul lavoro. A tal fine, il personale impiegato dall'Impresa dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività richieste (guanti, elmetti, tute, mascherine, cuffie, indumenti ad alta visibilità per gli operatori esterni, ...), il tutto secondo le norme di legge sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.) ed onere a carico dell'Impresa.
2. Con la firma della presente convenzione l'Impresa conferma di essere perfettamente informata sulle vigenti disposizioni della normativa antinfortunistica nonché su quelle vigenti sui siti delle lavorazioni, sia per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni che per l'igiene sul lavoro, ne riconosce l'osservanza e si impegna ad attenervi dichiarando di sollevare la Comunità d'ambito da ogni responsabilità e pretesa che gli possa derivare dall'inadempienza dell'Impresa e dei suoi dipendenti della normativa richiamata al precedente punto 1.
3. Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, l'Impresa ha l'obbligo, per il tramite di un proprio rappresentante appositamente nominato, di coordinarsi con il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto e dovrà predisporre gli eventuali elaborati concordando programmi, ispezioni, azioni e tutto quanto altro previsto dalla normativa vigente. Il nominativo del rappresentante della Sicurezza dell'Impresa dovrà essere comunicato in forma scritta alla Comunità d'ambito all'atto dell'avvio del Servizio.
4. L'Impresa è consapevole, e ne ha tenuto debito conto, che l'espletamento delle attività descritte nel presente documento è strumentale alle esigenze derivanti dalla contestuale esecuzione, nell'ambito dello stesso sito, di altre attività da parte della Comunità d'Ambito e/o di terzi.

Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136 - Clausola risolutiva espressa - Protocollo di Legalità)

1. Le parti assumono reciprocamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Tutte le transazioni finanziarie da effettuarsi in esecuzione del presente contratto andranno eseguite avvalendosi, pena la risoluzione del medesimo, di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 6, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 4, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L'importo determinato ex art. 3 del presente contratto verrà corrisposto a mezzo bonifico; a tal proposito la società Ekrò S.c.ar.l., con apposita nota ha indicato il conto dedicato intestato alla società medesima nonché i nominativi dei referenti autorizzati ad operare sui detti conti.

Art. 22 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari vigenti)

1. Per quanto non diversamente disciplinato e/o previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, al Codice dei Contratti, al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii., al D.Lgs 152/2006, al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e al c.c..



Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza per l'organizzazione del Servizio Rifiuti

Art. 23 (Clausola di riservatezza e consenso al trattamento dei dati)

1. Tutte le informazioni riguardanti le attività di ciascuna parte, per effetto dell'esecuzione del servizio affidato con il presente contratto, saranno considerate riservate e non potranno essere usate per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto. L'Impresa, con la firma del presente Contratto presta il consenso, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali recato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, D.Lgs 10 Agosto 2018 n.101, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ad opera della Comunità d'Ambito.

Art. 24 (Redazione e registrazione convenzione)

1. La presente convenzione, su fogli formato normale, si compone di n. ... facciate e n. ... allegati. Sarà registrato a cura e spese dell'Impresa (Ekrò S.c.ar.l.).

Per la Ekrò S.c.ar.l.
II PROCURATORE LEGALE
Sig. Alessandro Brutto

Per la Comunità d'Ambito di Cosenza
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO COMUNE
Ing. Renata Veltri

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole, che le parti dichiarano di aver ben compreso e conosciute: Art. 2 (Oggetto del contratto), Art. Art. (durata del contratto), Art. 10 (Limitazioni/Sospensioni e ripresa del servizio); Art. 11 (Penali); Art. 12 (Recesso e risoluzione del contratto); Art. 13 (Obblighi dell'Impresa); Art. 15 (Controversie);

Per la Ekrò S.c.ar.l.
II PROCURATORE LEGALE
Sig. Alessandro Brutto

Per la Comunità d'Ambito di Cosenza
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO COMUNE
Ing. Renata Veltri